

## **ALLEGATO**

### **Regole del Garante per la privacy relative all'ambito scolastico.**

#### *1. Temi in classe*

Secondo quanto riportato dall'Authority "non lede la privacy" l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale". Riguardo invece il momento in cui gli elaborati degli studenti verranno letti in classe, sarà compito del professore, in base alla propria sensibilità di educatore, "trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza", in particolar modo qualora emergano argomenti delicati.

#### *2. Cellulari e tablet*

Sdoganato in via generale l'utilizzo di cellulari e smartphone in aula per fini strettamente personali, ogni istituto potrà decidere in autonomia in quale modo regolamentarne l'uso o se vietarlo categoricamente. Quel che è certo è che "non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese", salvo incorrere in sanzioni disciplinari o pecuniarie, quando non addirittura nella contestazione di veri e propri reati. Le stesse cautele sono previste anche per quanto riguarda l'uso dei tablet, nei casi in cui i dispositivi non vengano utilizzati per fini didattici.

#### *3. Recite e gite scolastiche*

"Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici." In questi casi, infatti, l'Authority considera la raccolta di materiale destinata ad un ambito "familiare o amicale". Diverso invece il caso in cui gli autori intendessero diffondere in rete le immagini: sarebbe allora necessario ottenere prima il consenso da parte di tutte le persone coinvolte.

#### *4. Retta e servizio mensa*

Nomi e cognomi degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa non possono essere pubblicati sul sito della scuola. Idem per i ragazzi che usufruiscono gratuitamente del servizio.

#### *5. Telecamere*

La funzione delle telecamere all'interno degli istituti è di sorveglianza e infatti gli apparecchi "devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli". Le immagini catturate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

#### *6. Inserimento professionale*

Le scuole, su richiesta degli studenti, “possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi”, al fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.

#### *7. Questionari per attività di ricerca*

Studenti e genitori dovranno essere debitamente informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento dati e le misure di sicurezza adottate, qualora l’istituto decida di raccogliere informazioni personali tramite questionari. Posto che sia i ragazzi che i genitori potranno liberamente decidere se prendere parte all’iniziativa o meno.

#### *8. Iscrizione e registri on line, pagella elettronica*

“In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web”, il Garante per la Privacy invita le scuole ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati sensibili.

#### *9. Voti, scrutini, esami di Stato*

“I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici”. Tuttavia, se da una parte “le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione”, dall’altra risulta necessario, per il Garante, che l’istituto “eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti”. Si pensa, ad esempio alle cosiddette “prove differenziate” sostenute dai ragazzi portatori di handicap, i cui risultati non vanno inseriti nei tabelloni, ma devono essere indicati solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

#### *10. Trattamento dei dati sensibili*

Le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati (come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute): è bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli incaricati devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione”:

- a) non possono essere diffusi
- b) la comunicazione dei dati strettamente necessari può essere effettuata solamente ad altri incaricati preposti per la loro funzione a ricevere comunicazioni relative ai dati sensibili.

Inoltre, gli studenti e le loro famiglie hanno diritto di conoscere quali informazioni siano state trattate dall’istituto scolastico e di farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

=====